



confronti degli Agenti Generali di nuova nomina, come sopra accennati, si sono dimostrati insufficienti tanto che essi Agenti percepiscono da parte della Direzione, come contributi sui maggiori oneri per adeguamenti salariali, somme molto inferiori a quelle che, per lo stesso titolo vengono dalla Direzione Generale corrisposti agli Agenti di vecchia nomina.

A tale considerazione va poi aggiunta quella che il diverso trattamento tra vecchi e nuovi Agenti Generali importa una evidente complicazione di carattere contabile ed amministrativo, per la necessità di dover seguire le due diverse condizioni, con possibilità di confusione e di errore nonché un aggravio di lavoro da parte degli uffici della Direzione.

È pertanto che si ritiene opportuno proporre al Consiglio di Amministrazione di prorogare l'applicazione delle nuove condizioni, e dello stesso nuovo Capitolato generale, ad un momento più propizio e conseguentemente estendere agli Agenti Generali di nuova nomina le stesse condizioni praticate ai vecchi Agenti Generali.

Al riguardo si fa presente che da parte della Direzione è già allo studio un provvedimento in base al quale gli accennati maggiori oneri derivanti alle Agenzie Generali dagli accordi sindacali saranno allentati con un compenso a forfait calcolato con un